

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Agevolazioni. Interpello in forma libera al ministero dello Sviluppo economico che punta sempre più sulle Faq

Due help desk per i maxibonus

Per super e iperammortamento richieste di chiarimenti a Entrate e Mise

Diego Avolio
Alessandro Mastromatteo

Due opzioni per ottenere un supporto interpretativo dall'agenzia delle Entrate e dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) per accedere ai benefici connessi al super e iperammortamento di beni e software destinati all'impresa 4.0. In effetti, per fruire di tali incentivi, le imprese possono trovarsi nella difficoltà di interpretare le norme fiscali ovvero di comprendere se i beni o i software acquistati rientrano negli elenchi previsti dagli allegati A e B della legge 232/2016. Proprio per questo motivo l'agenzia delle Entrate e il Mise hanno messo a loro disposizione due strumenti di dialogo per rispondere in modo tempestivo ai dubbi che giorno dopo giorno si pongono in relazione alla specifica materia. I due strumenti hanno natura e effetti del tutto autonomi e con obiettivi nettamente distinti.

L'agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti l'ormai consolidato strumento dell'interpello ordinario di cui all'articolo 11 della legge 212/2000 (statuto del contribuente). Questo strumento è, come si ricorda, vincolato a tutta una serie di regole che disciplinano in modo dettagliato le modalità di presentazione dell'istanza, il contenuto dell'istanza, la tempistica di risposta e gli effetti derivanti dalla risposta o dalla mancata risposta. In particolare, in relazione agli incentivi in esame l'agenzia ha specificato che l'istanza deve essere diretta a chiedere chiarimenti interpretativi sulla corretta applicazione delle regole fiscali.

Per quanto riguarda il Mise lo strumento di dialogo, che è volto a dirimere i dubbi relativamente all'agevolabilità o meno dei beni che l'impresa intende acquisire, è molto più snello e non trova riscontro in alcuna

normativa. In effetti, l'istanza di parere va inviata all'indirizzo dgpipmi.dg@pec.mise.gov.it alla direzione generale per la politica industriale, la competitività e le Pmi.

Entrambi gli strumenti, però, per essere attivati è necessario che sia in presenza di una specifica situazione d'incertezza, deve riferirsi a un caso concreto e l'istanza deve essere debitamente circostanziata con una dettagliata descrizione della fattispecie considerata.

Per quanto riguarda la tempistica, mentre la risposta dell'agenzia delle Entrate deve necessariamente avvenire entro 90 giorni (più eventuali altri 60 giorni nel caso di richiesta di una documentazione integrativa), quella del Mise (anche se la volontà sarebbe di rispondere entro 60 giorni) non essendo normata vincola l'ufficio ad una risposta in tempi preordinati. A dire il vero il

L'anticipazione

La nuova perizia
Per il bene modificato è necessaria una nuova perizia. È uno dei chiarimenti riportati sul Sole 24 Ore di ieri e forniti dall'agenzia delle Entrate e dal ministero dello Sviluppo economico in un convegno sul super e sull'iperammortamento che si è tenuto martedì a Milano

Mise nel convegno di martedì a Milano di Bureau Veritas (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri) ha specificato che la sua volontà è di utilizzare sempre di più lo strumento delle Faq per rispondere in modo generalizzato ai principali problemi proposti dai contribuenti in luogo di rispondere in modo diretto alle specifiche richieste di ogni singolo utente. È evidente che questa scelta riguarderebbe i quesiti più ricorrenti e meno complessi. Sempre nell'intervento di martedì l'agenzia delle Entrate, da parte sua, ha voluto sottolineare che nel caso in cui l'impresa deve richiedere, contestualmente, dei chiarimenti interpretativi in materia tributaria e una risposta per l'eligibilità di un bene all'agevolazione, può presentare un'istanza unica all'agenzia delle Entrate che provvederà in autonomia a chiedere al Mise la relativa risposta.

Commercialisti. Norma di comportamento Aidc n. 202

Il ravvedimento sana ogni violazione fiscale

Paola Piantedosi

Alla rimozione dell'inadempimento tributario, anche attuata in applicazione degli istituti deflativi del contenzioso, devono sempre conseguire i medesimi effetti in termini di sanzionatori che penali, senza che possa assumere rilievo la tipologia di violazione emendata. La norma di comportamento n. 202 dell'Aidc - discostandosi dalla posizione assunta dall'agenzia delle Entrate che resta ancorata alla circolare 180/1998, a dispetto dell'evoluzione normativa - propende per un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni disciplinanti l'efficacia della correzione spontanea delle violazioni tributarie.

L'effetto premiale del ravvedimento in termini sanzionatori è stato, infatti, di recente valorizzato in ambito penale dal Dlg 24 settembre 2015, n. 158, traducendosi in una causa di non punibilità del reato (nuovo articolo 13 del Dlg 74/2000), ovvero in una riduzione della pena (articolo 13bis dello stesso decreto).

Il tenore letterale del nuovo articolo 13 condurrebbe però ad escludere dal beneficio di non punibilità le fattispecie delittuose della dichiarazione fraudolenta ed alla fatturazione di operazioni inesistenti (articoli 2, 3 e 8 del Dlg 74/2000). Un'esclusione che non appare giustificabile, poiché tratterebbe in modo diseguale soggetti che allo stesso modo hanno sanato interamente il debito tributario. Difatti, se è consentita l'emendabilità di qualsiasi violazione tributaria con il pagamento del debito o l'integrazione delle dichiarazioni infedeli - e conseguente estinzione dell'obbligazione tributaria - va pure ammessa l'integrale applicabilità degli effetti premiali scaturiti da tali correzioni a tutte le fattispecie emendate.

L'allarme

Troppo lunghi i tempi per i rimborsi dei crediti Iva

Botta e risposta tra commercialisti e agenzia delle Entrate sui tempi lunghi per il rimborso dei crediti Iva.

In base alla legge, denuncia il consigliere nazionale dell'Ordine dei commercialisti Gilberto Gelosa, «i rimborsi dovrebbero esserci già in circa 75 giorni»; nella realtà dei fatti si aspettano sei mesi nella migliore delle ipotesi visto che «la media è di un anno, che può salire anche fino a un anno e mezzo».

Il motivo? La documentazione richiesta dalle Entrate «entro 15 giorni» necessita di tempi lunghi se c'è, come spesso accade, una fidejussione, e quindi ci si trova nell'impossibilità di rispettare la scadenza. A ciò si aggiunge «un problema di disponibilità finanziaria dello Stato, che - ammette Gelosa - non può essere imputato alle Entrate».

La risposta dal parte dell'agenzia, per bocca del vice direttore Paolo Savini, non si è fatta attendere: «Da gennaio 2018 i tempi medi di lavorazione dei rimborsi Iva da parte nostra sono scesi a 70 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. Una contrazione di tempi di circa tre settimane rispetto al 2017». E in merito alla fidejussione, o meglio, ai «tempi legati alle fidejussioni relative ad alcune tipologie di rimborsi Iva», Savini ammette che è un tema che merita attenzione ma ci tiene a sottolineare «che non è una criticità che rientra nel perimetro di agenzia delle Entrate».

Formazione. Piano adeguato agli standard europei - Collaborazione con gli Ordini e le polizie degli altri Stati

La Gdf studierà l'arabo e il cinese

Ivan Cimmarusti
ROMA

Corsi armonizzati con le disposizioni della Cepol, l'agenzia dell'Unione europea per la formazione delle forze dell'ordine. La Guardia di finanza alza così il livello di preparazione investigativa elevandola agli standard internazionali.

Nuovi contenuti e modalità sul piano della preparazione professionale: competenze linguistiche elevate, con corsi di lingua araba e cinese, forme di collaborazione con altre polizie

e, in particolare, anche con gli ordini professionali. Ma non solo, perché risultano competenze implementate in materia di polizia del mare e sicurezza delle frontiere esterne dell'Ue.

Il nuovo piano di formazione è illustrato in una circolare della Guardia di finanza del 13 marzo e diramata a tutti i comandi e scuole delle Fiamme gialle. La premessa è di «implementare - si legge nel documento - sia a livello centralizzato che periferico, un modello di preparazione professionale che sia adeguato

all'ampiezza e alla complessità delle missioni istituzionali della Guardia di finanza».

La crescita esponenziale degli illeciti di matrice transnazionale e dei crimini transfrontalieri ha indotto la comunità internazionale e quella europea a stringere forme di collaborazione e assistenza nella lotta ai principali fenomeni criminali.

Sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento, controllo doganale su ampia scala, sicurezza delle frontiere e controlli

su money transfer hanno indotto la Guardia di finanza a rivedere il piano di formazione 2018, con regole che si armonizzano con quelle stabilite a livello europeo all'agenzia Cepol. Si tratta del piano *European Training Scheme*, che detta regole uniformi per tutte le forze dell'ordine degli Stati membri. Un glossario generale che alla Fiamme gialle - sempre più impiegate in operazioni di rilievo anche all'estero - è tornato utile per definire il nuovo piano formativo.

Come detto, un forte impulso

sarà dato «alla cooperazione internazionale» attraverso «forme di collaborazione con paesi stranieri». Previste anche iniziative per valorizzare il «comparto tecnico-logistico-amministrativo, attraverso interventi volti a elevare le capacità professionali di militari impiegati nelle cosiddette «azioni di supporto»». Di rilievo anche le collaborazioni formative da avviare nel territorio italiano. Di particolare interesse quelle che potranno essere sviluppate attraverso accordi da stringere direttamente con ordini professionali. Un modo per entrare in possesso di competenze specialistiche di alto profilo.

In breve

LAVORI PUBBLICI

Qualificazione, ecco la proposta al Mit

L'Anac cambia le categorie per il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici di valore superiore ai 150 mila. Il nuovo sistema, che attua il Codice degli appalti sul fronte delle certificazioni necessarie a partecipare alle gare, è contenuto nella proposta di decreto che l'Authority ha inviato al ministero delle Infrastrutture per l'adozione definitiva. Sul Quotidiano degli enti locali e della Pa (www.quotidianoentilocali.it/sole24ore.com) tutti i contenuti del provvedimento.

CERTIFICAZIONE UNICA

Online i software per i controlli

Sono online sul sito delle Entrate i software aggiornati dall'agenzia per la compilazione e controllo delle Cu. Tra le novità: non è più possibile allegare il quadro CT alla Cu; è stato aggiornato per alcuni Comuni il controllo relativo al Campo fusione Comune del quadro dei dati anagrafici; è stato aggiornato il controllo sui campi DBo01574 e DBo01575 e il controllo relativo al campo DFO01801 è stato reso confermabile.

VOUCHER PMI

Elenco di imprese aventi diritto

È disponibile online sul sito del Mise l'elenco, consultabile per Regione, delle imprese alle quali risulta assegnabile il voucher per la digitalizzazione delle Pmi. Nell'elenco non è indicato l'importo del voucher concedibile perché il ministero sta verificando la possibilità di integrare la copertura finanziaria. In ogni caso, da oggi le imprese possono cominciare ad effettuare le spese programmate nei progetti.

CONVEGNO ANACI NAZIONALE

IL MANDATO

23 marzo 2018 *L'amministratore, il rappresentante, il revisore*

presso **Regina Palace Hotel** Corso Umberto I, 29 - Stresa (VB)

Iscrizione obbligatoria su www.convegno-stresa-anaci.it - info su info@convegno-stresa-anaci.it

Alle Radici della Norma

<p>7.00 Apertura iscrizioni</p> <p>9.15 Apertura dei lavori</p> <p>Saluti di Francesco Burrelli - Presidente Nazionale ANACI Liana Guarducci - Presidente dell'ordine degli Avvocati di Verbania</p>	<p>> MODULO MATTUTINO Moderatore > Francesco Burrelli</p> <p>Lassenza dei requisiti per poter svolgere l'incarico di amministratore di condominio</p> <p>Relatore > Ugo Carnevali - Prof. Ordinario Emerito di Istituzioni di Diritto privato, Università degli Studi di Milano</p>
<p>L'amministratore è un mandatario? - L'APPROFONDIMENTO</p> <p>Relatore > Antonio Scarpa - Magistrato presso la Corte di Cassazione</p> <p>Moderatori > Andrea Finizio ed Edoardo Riccio</p>	<p>Il revisore</p> <p>Relatore > Gian Vincenzo Tortorici - Direttore Centro Studi Nazionale ANACI</p>
<p>13.15 PAUSA PRANZO</p>	<p>> MODULO POMERIDIANO Moderatore > Francesco Burrelli</p> <p>La sorte degli atti compiuti dall'amministratore, tra invalidità della nomina e revoca dall'incarico</p> <p>Relatore > Gian Andrea Chiesi - Magistrato addetto all'uff. del Massimario e del Ruolo presso la Corte di Cass.</p>
<p>Il rappresentante nel supercondominio - L'APPROFONDIMENTO</p> <p>Relatore > Roberto Michele Triola - già Pres. della II Sez. della Corte di Cassazione</p> <p>Moderatori > Andrea Finizio ed Edoardo Riccio</p>	<p>Il mandato per la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti - le barriere architettoniche</p> <p>Intervengono > On. Franca Biondelli - Sottosegretario di Stato Luigi Querini - UILDM, Francesco Burrelli - ANACI</p>
<p>I poteri autonomi dell'amministratore sulle parti comuni</p> <p>Relatrice > Marina Figini - Coordinatrice Giuridica Centro Studi Nazionale ANACI</p>	<p>La figura dell'amministratore nel codice del consumo</p> <p>Relatore > Claudio Belli - Componente Centro Studi Nazionale ANACI</p>
<p>19.00 FINE LAVORI</p>	<p>Architetti 8 CFP non frazionabili Avvocati 8 CFP (1 per ogni ora) Commercialisti 8 CFP (1 per ogni ora) Geometri 3 CFP non frazionabili Ingegneri 6 CFP non frazionabili</p>

patrocinio

ordini professionali

Appalti/1. Il parere dell'Anac

L'impresa non paga la centrale di gara

Giuseppe Latour

No al pagamento di servizi di intermediazione per la gestione di una gara di appalto. Le amministrazioni non sono legittimate a richiedere alle imprese il pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo delle cosiddette «centrali di committenza», le piattaforme che hanno il ruolo di assistere le piccole Pa nella gestione di gare complesse. È quanto ha affermato l'Anac in un parere appena licenziato, nel quale si esamina la questione di una gara per la gestione dei rifiuti organizzata proprio attraverso una centrale di committenza.

Nel caso in questione, al momento della firma del contratto l'impresa aggiudicataria si era vista presentare una richiesta di pagamento di una somma pari all'1,5% dell'importo di aggiudicazione per i servizi di intermediazione resi dalla centrale di committenza e, in particolare, per l'utilizzo della sua piattaforma elettronica. Si tratta di un caso potenzialmente molto frequente, vista la grande diffusione che le centrali di committenza stanno avendo nel nostro sistema, sia a livello regionale che provinciale, per effetto delle scelte del ministero dell'Economia.

Il corrispettivo in questione però, secondo la ricostruzione dell'Autorità anticorruzione, non ha alcuna giustificazione. «Non esistono - spiega infatti l'Anac - disposizioni legislative che abilitano le stazioni ap-

paltanti a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d'appalto». E, quando si parla di appalti, «ogni prestazione patrimoniale imposta deve trovare il proprio fondamento nel dettato legislativo».

Quindi, non è possibile che le amministrazioni facciano alle imprese una richiesta di questo tipo. D'altronde, la scelta del ministero dell'Economia di mettere a disposizione delle amministrazioni, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione, «costituisce chiara espressione della volontà di non porre a carico degli operatori economici i costi connessi alla centralizzazione/aggregazione degli acquisti».

La stessa creazione di centrali di committenza - dice ancora l'Autorità - «è posta in essere col fine di procedere ad un risparmio di spesa per le singole amministrazioni che ne beneficiano, ma il loro relativo funzionamento non può determinare un aggravio dei costi per gli operatori». In altre parole, gli obiettivi di risparmio della Pa non possono essere scaricati sugli operatori economici.

Appalti/2. Le nuove linee guida per i servizi di ingegneria e architettura

Nella progettazione curriculum a tempo

Nuove regole per le gare di progettazione. Con una selezione maggiore sul curriculum degli operatori. L'Autorità anticorruzione ha appena pubblicato la versione aggiornata della sua linea guida n.1 in materia di servizi di ingegneria e architettura, allineandola in pieno alle indicazioni del decreto correttivo del Codice appalti (Dlgs 56/2017).

Nel testo vengono inserite diverse novità di rilievo per il mercato. Quella più importante riguarda i nuovi criteri per la composizione delle offerte. Si tratta di una modifica che segna la riforma del Codice, in base alla quale l'elemento del prezzo potrà avere al massimo un peso del 30%. Questo ha reso necessario, per garantire una corretta definizione dei punteggi, un'indicazione anche degli altri elementi delle offerte potenziali.

Quindi, nel dettaglio, le nuove forchette prevedono che sia attribuito un punteggio tra il 25% e 50% alla «professionalità e adeguatezza dell'offerta»; stesso punteggio per le «caratteristiche metodologiche dell'offerta»; fino al 10% per la «riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo»; e fino al 5% per le «prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi». Gli elementi collegati alla qualità dovranno

avere un peso preponderante. Altro punto rilevante riguarda, poi, proprio i servizi che vengono indicati per la valutazione del merito tecnico. Saranno tre, come erano in passato, ma dovranno essere tutti relativi a un periodo temporale limitato: gli ultimi dieci anni. Una limitazione temporale che, di fatto, dovrebbe avere l'effetto di selezionare molti operatori.

Se da un lato si restringe, dall'altro si allargano le maglie. Un'altra modifica punta, infine, ad ampliare le tipologie di servizi utilizzabili ai fini della dimostrazione del requisito del fatturato. Nell'elenco vengono ricompresi, ad esempio, anche i servizi di direzione lavori. In questo modo sarà più semplice dimostrare di avere conseguito un certo livello di fatturato e accedere alle gare.

G.L.